m_pi.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0001244.19-11-2021

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETO ACCREDITAMENTO PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera d);

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

VISTI i decreti ministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "*le Università […] adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*";

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il decreto ministeriale dell'8 agosto 2016 (prot. n. 635),"Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";

VISTO il decreto ministeriale del 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale, in coerenza con le linee generali d'indirizzo definite con il predetto decreto n. 635/2016, sono stati definiti gli indicatori per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico;

VISTO il decreto ministeriale del 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", che sostituisce il decreto ministeriale n.987/2016 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, (prot. n. 989), "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati" come integrato dal decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (prot. n. 435);

VISTO il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289), recante linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale del 15 giugno 2016 (prot. n. 397), con il quale è stato disposto da ultimo l'accreditamento iniziale dell'Università degli studi di Catania e dei relativi corsi e sedi;

VISTA la delibera dell'ANVUR del 05.08.2021 (n. 187), comunicata con nota n. 3956 del 6 agosto 2021, relativa all'accreditamento periodico dell'Università degli studi di Catania;

DECRETA

Art. 1
(Accreditamento dell'Ateneo)

1. Su conforme parere dell'ANVUR, è concesso l'accreditamento dell'Università degli studi di Catania con un giudizio pari a "PIENAMENTE SODDISFACENTE", corrispondente al livello "B" di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6.

2. L'accreditamento e il relativo giudizio di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni accademici (aa.aa. 2021/2022- 2025/2026).

3. La durata dell'accreditamento periodico può essere altresì ridotta in relazione alle criticità emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del d.m. n. 6/2019, in caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede di cui al comma 1, si converte in "condizionato D" fino al conseguimento dei predetti requisiti.

Art. 2
(Accreditamento dei corsi e delle sedi decentrate)

1. Sono contestualmente accreditati tutti i corsi di studio, come risultanti dalla banca dati SUA-CDS, che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.

2. La durata massima dell'accreditamento dei corsi di cui al comma 1 è di 3 anni accademici, ovvero fino all'a.a. 2023/2024. La verifica dei requisiti per l'accreditamento periodico dei corsi di studio viene effettuata con le modalità indicate dall'articolo 5 del d.m. n. 6/2019. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede. In caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.

3. Nel caso in cui l'esame periodico dei corsi dimostri criticità rilevanti per una parte dei corsi di studio, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.

Art. 3
(Pubblicità dei risultati dell'accreditamento periodico)

1. Il presente decreto, unitamente al rapporto dell'ANVUR, viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012 all'Ateneo il quale provvede a darne comunicazione al Nucleo di Valutazione.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero (**www.universitaly.it**).

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa

Firmato digitalmente da MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE